

POR FESR 2014-2020

Asse IV: “Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori”

Azione IV.4.c.1.2

BANDO LUMEN

Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e la diffusione di servizi tecnologici integrati

NOTA DI CHIARIMENTO GENNAIO 2017

Con il decreto n. 11432 del 10 novembre 2016 è stato approvato il bando “Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e la diffusione di servizi tecnologici integrati”, pubblicato sul BURL s.o. n. 46 del 16 novembre 2016.

Con riferimento ai contenuti del bando sono stati sottoposti all’esame di questi uffici alcuni quesiti in ordine alla possibilità di affidare i lavori di realizzazione degli impianti sussidiati a società “in house”, ovvero aderendo alle convenzioni Consip dedicate.

Al riguardo si osserva che, in linea di principio, nel bando non ci sono elementi contrari a tali modalità di affidamento, purché le relative procedure, secondo quanto previsto dal punto 4, siano avviate successivamente alla pubblicazione del bando e qualora, come è naturale, ne ricorrano i presupposti di legge.

E’ tuttavia opportuno rammentare che le modalità di affidamento sopra accennate preludono spesso, come si desume dagli stessi quesiti, alla possibilità di effettuare i pagamenti dovuti tramite canoni da corrispondere sulla base della durata del contratto.

Relativamente si sottolinea che il combinato disposto dell’articolo n. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dei contenuti del bando in argomento limita il periodo di validità delle spese rendicontabili al 31 dicembre 2020, termine che potrà essere eventualmente prorogato ma senza superare il termine ultimo per la rendicontazione delle spese alla Commissione Europea.

All’atto pratico, nelle fattispecie in argomento, la conseguenza è che solo i canoni effettivamente pagati e rappresentati nel periodo di validità delle spese entrano a far parte della spesa certificabile, sulla base della quale viene determinato l’effettivo contributo che verrà erogato al beneficiario.

Quanto descritto rischia quindi di limitare in modo significativo l’importo del contributo effettivo riconoscibile.

Diverso è il caso degli affidamenti condotti nell’ambito di operazioni di partenariato pubblico privato, nei limiti del punto 4 del bando, per le quali il Regolamento (UE) n. 1303/2013, agli articoli n. 63 e n. 64, consente, con modalità diverse nei due casi, di rappresentare le spese sostenute dal partner privato selezionato.

Con riferimento a tali fattispecie si rinvia ai contenuti del sopra richiamato punto 4 del bando, con particolare riferimento allo svolgimento delle procedure di affidamento del partner privato che, nel caso si volesse utilizzare quanto consentito dall’articolo n. 63 del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013, possono essere avviate solo dopo l’approvazione della graduatoria degli interventi selezionati.

Con riferimento a quanto sopra esposto, la Struttura Reti Energetiche è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse necessario.